

# **TI\_GERICHTE 36.2001.92 vom 13. September 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-09-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.92](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.92)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.92 du 13 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.92 del 13 settembre 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 49**

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 14.11.2000). Va ancora rammentato come, ai sensi dell'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": "a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Per quanto d'interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. 2.3. Nel concreto caso va rilevato come \_\_\_\_\_ abbia conseguito, nel biennio di riferimento per l'accertamento del diritto al sussidio, un reddito medio di CHF 32'216.- come appare al doc. \_\_. Ritenuto come il reddito imponibile sia stato fissato dall'autorità fiscale in un importo superiore ai limiti fissati dal Consiglio di Stato per la concessione dei sussidi rettamente l'autorità amministrativa ha rifiutato la concessione del sussidio. 2.4. Occorre allora verificare se, come rileva implicitamente il ricorrente, vi sia una significativa riduzione del reddito tale da imporre all'autorità amministrativa di accertare autonomamente il reddito lordo di \_\_\_\_\_ convertendolo poi in reddito imponibile secondo le apposite tabelle. Nel caso in esame il reddito lordo nel biennio fiscale di riferimento assommava a CHF 32'216.- (doc. \_\_) come già rilevato. Il nuovo reddito lordo - come appare dalle cedoline prodotte dal ricorrente - assomma a CHF 2'720.- mensili per un complessivo annuo di CHF 32'640.- senza la tredicesima mensilità (CHF 35'360.- se compresa la tredicesima). Pur trattandosi di redditi modesti che non consentono agio questo Tribunale deve, purtroppo, constatare come il reddito conseguito da \_\_\_\_\_ è superiore a quello del biennio di riferimento ciò che esclude l'applicabilità dell'art. 67m Reg. LCAMal. La decisione amministrativa appare corretta e deve essere confermata nella consapevolezza del rigore che le norme applicabili ed obbligatorie per il giudice causano in situazioni come quella in esame. Il ricorso deve quindi essere respinto senza conseguenza di tasse e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.